COMUNE DI STRAMBINO

SERVIZIO SEGRETERIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	N. 72 DATA 25/03/2024

OGGETTO:CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' DI BASE (ART. 74 D.LGS. N. 151/2001)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- del vigente Regolamento di Organizzazione approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 17.07.2014 e modificato con successive deliberazioni della Giunta Comunale n. 89 del 12.11.2015 e n. 18 del 06.02.2020;
- dello Statuto Comunale;

PRESO ATTO del Decreto del Sindaco n. 5 del 20.03.2023 con il quale è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di Responsabile del Servizio Amministrativo;

DATO ATTO che sulla determinazione di cui trattasi la sottoscritta dichiara l'insussistenza anche potenziale di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990;

RICHIAMATI:

- l'art. 74 del D. Lgs. 26.03.2001, n. 151 (già art. 66, comma 4, della legge 23.12.1998 n. 448), che prevede misure a sostegno delle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno, prive di tutela previdenziale durante il periodo della maternità;
- il decreto del Ministro per la Solidarietà Sociale n. 306/99 con il quale è stato adottato il regolamento che disciplina le modalità di concessione del beneficio;
- l'art. 50 della Legge 17 maggio 1999, n. 144 che prevede la titolarità concessiva dell'assegno in capo ai Comuni e la successiva erogazione da parte dell'INPS;
- il D.M. 21.12.2000 n. 452, come modificato dal D.M. 25 maggio 2001 n. 337, che disciplina l'assegnazione e l'erogazione dell'assegno di maternità a norma dell'art. 74 del D. Lgs. 151/2001, già art. 49 della legge 488/99 e art. 66 della legge 448/98;

- l'art 2, comma 2 del D.M. n. 337 del 25.05.2001 che estende la concessione dell'assegno di maternità anche alle donne cittadine comunitarie residenti nel territorio dello Stato o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 286/98, come modificato dalla legge 30 luglio 2002 n. 189;

- l'art.1 comma 287 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 che stabilisce che *"con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente, non può essere inferiore a zero";*

- il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle politiche per la famiglia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2024, che ha reso noto che la variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati è risultata pari a 5,4 per cento e che pertanto la misura e i requisiti economici dell'assegno di maternità sono i seguenti:

  - l'assegno mensile di maternità da corrispondersi agli aventi diritto per l'anno 2024, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, è pari a 404,17 euro per cinque mensilità e, quindi, a complessivi Euro 2.020,85;
  - per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente è pari a Euro 20.221,13;

PRESO ATTO che il Comune, come da D.P.C.M. del 21.12.2000, n. 452 e s.m.i., deve acquisire le domande e la documentazione relativa, provvedere all'atto di concessione o di diniego del beneficio e inoltrare all'INPS, ente erogatore, tutti gli elementi necessari per l'erogazione del beneficio eventualmente concesso;

VISTA l'istanza pervenuta nel mese di marzo 2024 intesa ad ottenere la concessione del beneficio dell'assegno di maternità per l'anno 2024 per la nascita di n. 1 figlio, al protocollo dell'Ente n. 3125 in data 12/03/2024, e la successiva integrazione pervenuta al protocollo n. 3660 del 25/03/2024;

CONSIDERATO che l'assegno di maternità può essere concesso al:
- Cittadino rifugiato politico, i suoi familiari e superstiti, a norma dell'Art. 27 del Dlgs. n. 251/07 che ha recepito la Direttiva 2004/83/CE (art. 28), ma anche artt. 2 e 4 Reg. CE 883/2004;
- Cittadino apolide, i suoi familiari e superstiti, a norma degli Artt. 2 e 4 Reg CE 883/2004;
- Cittadino titolare della protezione sussidiaria a norma dell'Art. 27 del Dlgs. n. 251/07, che ha recepito la direttiva 2004/83/CE (art. 28);
- Cittadino che abbia soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri, i suoi familiari e superstiti, a norma dell'Art.19 Dlgs. 30/2007, che ha recepito la direttiva 2004/38/CE (art. 24);
- Cittadino familiare di cittadini italiani, dell'Unione o di cittadini soggiornanti di lungo periodo non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (art. 65 Legge n. 448/1998 modificato dall'art. 13 Legge n.97/2013; Circolare Inps n. 5 del 15/01/2014; Art. 12 c. 1 lett. e) della direttiva 2011/98/UE recepita dal D.lgs. 40/14);
- Cittadino titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (Art. 65 Legge n. 448/1998 modificato dall'art. 13 Legge n. 97/2013 in attuazione della direttiva 2003/109/CE e art. 11 della direttiva 2003/109/CE);
- Cittadino / lavoratore del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia, e i suoi familiari in base agli Accordi Euromediterranei;

- Cittadino titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro e i suoi familiari, a norma degli Art. 12 c. 1 lett. e) della direttiva 2011/98/UE, salvo quanto previsto dall'art. 1 c. 1 lett. b) D.lgs. 40/2014 di attuazione della direttiva ad eccezione delle categorie espressamente escluse dal D.lgs. 40/2014 medesimo;

RILEVATO che l'assegno spetta per ogni figlio e quindi, in caso di parto gemellare oppure di adozione o affidamento di più minori, l'importo è moltiplicato per il numero dei nati o adottati/affidati;

DATO ATTO che è stata verificata la sussistenza delle condizioni anagrafiche e reddituali per l'accesso al beneficio richiesto;

PRESO ATTO che la richiedente, in possesso dei requisiti previsti, ha dichiarato di non essere beneficiaria di trattamenti previdenziali di maternità a carico dell'INPS o di altro ente previdenziale per lo stesso evento e di non aver già richiesto l'assegno di maternità di cui trattasi;

RITENUTO, pertanto, di concedere alla richiedente l'assegno di maternità di base di cui all'art. 74 del D.Lgs. n. 151/2001, per l'anno 2024, nella misura di Euro 2.020,85, come da calcolo telematico elaborato dal portale INPS, subordinandone il pagamento alla verifica da parte dell'INPS, in qualità di soggetto erogatore, circa l'eventuale presenza di altri benefici per lo stesso evento;

DATO ATTO che il presente provvedimento non assume a carico del Bilancio comunale alcun onere poiché, come sopra indicato la titolarità concessiva è posta in capo al Comune, mentre l'erogazione spetta all'INPS;

ESERCITATO il controllo preventivo di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni indicate nelle premesse e che di seguito si intendono integralmente riportate:

1) Di concedere l'assegno di maternità di base di cui all'art. 74 del D.Lgs. n. 151/2001 per l'anno 2024, nella misura di Euro 2.020,85, come da calcolo telematico elaborato dal portale INPS, in favore della richiedente in possesso dei requisiti previsti dalle Leggi statali e comunitarie citate in narrativa, di cui si omettono i dati per motivi di riservatezza;

2) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta a carico del Bilancio comunale alcun onere poiché, come specificato in narrativa, la prestazione assistenziale di cui trattasi è concessa dai comuni ed erogata dall'INPS;

3) Di trasmettere distinta tramite il portale dell'INPS – Sezione Prestazioni Sociali, autorizzando l'erogazione dell'assegno di maternità da parte dell'INPS ed informando al contempo la richiedente delle risultanze dell'istruttoria;

4) Di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio, in ottemperanza ai principi di trasparenza e pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO

DELLUTRI Daniela Domenica
Firmato digitalmente

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Strambino. Responsabile Procedimento: CONTERIO Cristian (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line